

IL PRESIDENTE**IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 675 del 17 maggio 2023

Esclusione della domanda PG/2020/0242665 del 23/03/2020 relativa al pagamento dei maggiori interessi maturati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Ordinanza 23/2019.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2023;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista, inoltre, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Richiamata l'Ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 a titolo "*Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna*";

Preso atto che è pervenuta la domanda assunta a protocollo n. PG/2020/0242665 del 23/03/2020 relativa al finanziamento n. 717-003490363 per l'ottenimento dei contributi previsti dalla sopra citata Ordinanza n. 23/2019;

**IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Dato atto che:

- nella fase istruttoria è stata rilevata la mancata presentazione di alcuni documenti necessari per l'ammissibilità e la concessione del contributo;
- è stata inviata, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di presentazione della domanda, la richiesta di integrazione documentale con Prot. 13/10/2022.1048140.U, preavvisando che, decorsi 45 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, *"la mancata ricezione della documentazione mancante comporterà la DECADENZA della domanda di contributo con conseguente esclusione definitiva dell'ammissibilità al contributo prevista dall'Ordinanza"*;
- non è pervenuta nel termine concesso la documentazione richiesta, la quale è stata ricevuta solo in data 01/12/2022 assunta a Prot. 01/12/2022.1200826.E;

Considerato che in difetto della documentazione richiesta non è possibile ammettere la sopra citata richiesta al contributo di cui all'Ordinanza 23/2019;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di escludere la domanda PG/2020/0242665 del 23/03/2020 con riferimento al finanziamento n. 717-003490363 relativa al pagamento dei maggiori interessi maturati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Ordinanza 23/2019;
2. di trasmettere ad ogni effetto di legge il presente provvedimento al richiedente il contributo, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia – Romagna nel termine di 60 gg dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica;
3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013 adottata con determinazione n. 2335 del 09/02/2022.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente